

**Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato
- assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6526 del 15/12/1979**

Tirocinio (apprendistato) - retribuzione - impiego dell'apprendista, prima del termine del tirocinio, nel lavoro proprio di un normale lavoratore - conseguenze in ordine alla retribuzione.

Il datore di lavoro che adibisce anzitempo l'apprendista al lavoro proprio di un normale lavoratore dimostra, col fatto stesso di volere trarre dall'attività dell'apprendista il corrispondente apporto di attività produttiva, che il rapporto di lavoro ha assunto un contenuto diverso ed è divenuto un normale rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, quando il lavoro sia regolarmente prestato, l'imprenditore non può sottrarsi all'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione dovuta e di adempiere ai relativi obblighi assistenziali e previdenziali.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6526 del 15/12/1979